

## Produzione di agroenergie, autoconsumo collettivo e comunità energetiche

di *Mariateresa Romeo*

1. Cambiamenti climatici e promozione delle agroenergie. - 2. Quadro dell'evoluzione normativa in tema di agroenergie, tra Unione europea e diritto nazionale. - 3. La qualificazione delle comunità energetiche tra diritto pubblico e diritto privato. - 4. La vigilanza sul mercato ed i criteri di accesso alle configurazioni di autoconsumo collettivo e di comunità, con uno sguardo alle agevolazioni fiscali. - 5. Le prime esperienze italiane e il PNRR.

**1. - Cambiamenti climatici e promozione delle agroenergie.** Il tema proposto, relativo alla diffusione di energie rinnovabili con coinvolgimento dei destinatari delle medesime nella produzione e nella distribuzione, richiede alcune considerazioni introduttive, in particolare sull'evoluzione in corso della situazione ambientale e su un nuovo ruolo dell'agricoltura, talvolta alternativo a quello della produzione tradizionale. Le agroenergie sono fonti di energia che si ricavano dai processi agricoli: l'obiettivo è di decarbonizzare l'ambiente e favorire le potenzialità energetiche conseguibili ad esempio da carburanti prodotti da piante (biodiesel e biofuel), dalle biomasse e dai sottoprodotti della pioppicoltura (cippato di pioppo) o da microalghe, specie unicellulare in grado di trasformare l'anidride carbonica in biocarburante. Esse sono affiancate da fonti rinnovabili non fossili quali energia eolica, solare, biotermica, geotermica, idrotermica, maremotrice, idraulica, gas di discarica e residuati dai processi di depurazione<sup>1</sup>.

Sul significato di «fonte rinnovabile» la Corte dei conti, in particolare con delibera n. 1/2012 ha sottolineato che «sono da considerarsi energie rinnovabili quelle forme di energie generate da fonti che, per la loro caratteristica intrinseca, si rigenerano o non sono esauribili, ed il cui utilizzo non pregiudica le risorse per le generazioni future, (...) contrapponendosi a quelle che necessitano di lunghi periodi di formazione, essendo presenti in riserve esauribili nella scala dei tempi umani»<sup>2</sup>.

L'importanza delle fonti rinnovabili, e delle agroenergie, è come è noto cresciuta in modo esponenziale negli ultimi decenni a causa del surriscaldamento del pianeta, determinato dall'uso di combustibili fossili, che ha provocato l'aumento della temperatura media dell'atmosfera (previsto di due gradi in tempi non lunghi) e degli oceani, lo scioglimento dei ghiacciai, l'innalzamento del livello del mare dando origine ad una situazione intollerabile non solo per la terra ma anche per la salute dell'uomo. La trasformazione e l'impiego delle sostanze organiche per le varie attività dell'uomo hanno anche causato la concentrazione dei gas serra nell'atmosfera, danni ambientali generati dalla utilizzazione degli stessi e ripercussioni drastiche sulla qualità del clima: la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera è pervenuta ad un valore mai raggiunto negli ultimi tre milioni di anni. La produzione di energia attraverso i combustibili fossili genera inoltre significative emissioni di polveri sottili che assorbono metalli pesanti ed altre

---

<sup>1</sup> Il quadro e le tipologie erano fissati nella (ampia e molto dettagliata) direttiva 2009/28/CE sulla Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che ha modificato le direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, ed a sua volta ha subito varie e sostanziali modifiche dalla direttiva 2018/2001 di cui si dirà tra breve; il legislatore europeo della direttiva 2003/30 ha ripreso la definizione contenuta nella precedente 2001/77/CE sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili, recepita in Italia con il d.lgs. n. 387/2003 [art. 2, lett. a): «fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas)». In particolare, per biomasse si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani].

<sup>2</sup> Relazione della Corte dei conti, Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali, delibera 20 gennaio 2012, n. 1 su «Energie rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica nell'ambito della politica di coesione socio-economica dell'Unione europea».

sostanze dannose per la salute umana, che con il vento sono trasportati per molti chilometri che inalate danneggiano in modo permanente i polmoni.

La risposta degli ordinamenti nazionali ed internazionali è nella promozione di transizione energetica, promuovendo l'utilizzo delle fonti rinnovabili in sostituzione di quelle fossili per prevenire il danno alle generazioni future, alle quali sarebbero altrimenti sottratte risorse naturali senza eliminare l'emissione di carbonio nell'atmosfera. La crescente concentrazione di anidride carbonica, l'insicurezza degli approvvigionamenti energetici e la disponibilità di fonti fossili limitate nel tempo hanno indotto gli scienziati ad orientare l'assetto del sistema energetico globale verso tre soluzioni: utilizzo di tecnologie e fonti a basse emissioni di carbonio, minor consumo di energia rispetto al passato e promozione di tecnologie per catturare e ridurre il consumo di carbonio.

L'interesse della situazione non risponde solo a ragioni ecologiche e climatiche, ma anche a ragioni di carattere geopolitico ed economico, se consideriamo l'approvvigionamento, l'efficienza, la sicurezza e il risparmio che i Paesi europei, notoriamente importatori di energia perché privi di fonti tradizionali, conseguirebbero<sup>3</sup>.

Pertanto se da un lato l'agricoltura intensiva ha determinato il cambiamento climatico con l'incremento del 25 per cento delle emissioni di anidride carbonica, insieme all'uso di fertilizzanti e alla deforestazione, dall'altro l'agroenergia può aprire nuove prospettive di risorse con il trattamento di scarti del legname o degli allevamenti zootecnici. Ciò si collega ad uno sviluppo territoriale che promuove e valorizza forme di autogestione ed indipendenza dei territori più fragili e delle zone interne più emarginate decentrando e liberalizzando l'energia anche tramite modelli di autoconsumo e di cooperazione in comunità.

Per inciso si ricorda che la produzione di energie rinnovabili rientra nell'oggetto dell'impresa agricola definita nell'art. 2135 c.c.: talune ipotesi rientrerebbero nell'esercizio di attività agricole principali come ad esempio la coltivazione di piante per ottenere olio combustibile, mentre per la produzione di energia eolica, solare, geotermica, biomassa, l'inserzione nell'oggetto dell'impresa agricola avviene come «attività connesse». Fondano l'ultima ipotesi l'art. 2135 c.c. (come modificato per effetto del d.lgs. n. 228 del 2001), nella parte in cui include tra le attività connesse «le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale», e la più specifica previsione dell'art. 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 (Legge finanziaria 2006) per la quale «la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario»<sup>4</sup>.

L'effetto della qualifica agricola per connessione è quello dell'applicazione dello statuto dell'impresa agricola, diverso dalle regole dell'impresa commerciale; è però noto che la disciplina delle due categorie di imprese tende ad assimilarsi (si pensi alle regole di pubblicità delle imprese) e che spesso la differenziazione è oggi superata per il ricorso da parte degli imprenditori agricoli alla forma di società commerciali, anche di capitali. A ciò può aggiungersi che il collegamento delle agroenergie all'ambiente ed all'agricoltura esiste anche nell'ordinamento europeo, e d'altra parte che le esigenze della disciplina possono generare specialmente nella disciplina di settore (ad esempio contro i rischi o gli infortuni) distinzioni sotto molti profili rispetto alla impresa agricola tradizionale: si pensi ai rischi collegati alla presenza di combustibile o della distribuzione di energie a confronto con quelli della coltivazione del fondo.

---

<sup>3</sup> Cfr.: Eurostat, *Produzione e importazioni di energia - Statistics Explained*, 11 December 2020, <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained>.

<sup>4</sup> P. MASI, *Impresa agricola ed energie da fonti rinnovabili*, in *Treccanionline*; approfondimenti sul tema sono in S. MASINI, *Tracce di diritto agrario*, Bari, 2019, 54.

2. - *Quadro dell'evoluzione normativa in tema di agroenergie, tra Unione europea e diritto nazionale.* In Europa un disegno di politica energetica comune è stato proposto dal Trattato di Lisbona che all'art. 194 TFUE<sup>5</sup> ha attribuito alle istituzioni comunitarie, in materia concorrente e seguendo la procedura di codecisione, scelte di politica energetica comune.

L'articolo 194 TFUE intende garantire il funzionamento del mercato interno, il risparmio energetico, la promozione delle energie rinnovabili e l'interconnessione delle reti. Il tutto è ispirato ad un principio di solidarietà tra Stati, una solidarietà di fatto di tipo orizzontale che è uno dei valori fondanti dell'Unione insieme a giustizia, inclusione e cittadinanza<sup>6</sup>. Allo stesso tempo, però, le scelte comunitarie «non incidono sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico», ma sono distinte le competenze dell'Unione dal diritto degli Stati membri. Manca l'armonizzazione tra l'articolo e le politiche energetiche dei vari Paesi che non si sono allineati cooperando tra loro, ma hanno seguito, ognuno di essi, sviluppi differenti. L'inciso «preservare e migliorare l'ambiente» pone l'accento sulla politica ambientale europea basata su «un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali»<sup>7</sup> di cui la politica energetica è parte integrante.

Con il regolamento CE n. 1099/2008 e le direttive 2001/77/CE, 2003/30/CE e 2009/28/CE (v. *supra*, nota 1), sono stati incentivati in Europa tipi diversi di energie da fonti rinnovabili ed è stato stabilito di conseguire entro il 2020 la riduzione delle emissioni di gas serra del 20 per cento, di elevare al 20 per cento la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e di raggiungere un risparmio energetico del 20 per cento.

L'obbligo che grava nei confronti degli Stati europei è quello di incrementare l'impiego di fonti rinnovabili mentre le tecnologie da utilizzare per raggiungere l'obiettivo sono rimesse alla libera scelta dei singoli Stati, date le differenze morfologiche, climatiche ed economiche dei territori di essi<sup>8</sup>.

Progressi sono stati poi segnati dall'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile, firmata il 25 settembre 2015, la quale ha fissato diciassette Obiettivi, tra cui, per quanto qui più interessa, quello individuato dal numero 7, il quale garantisce l'accesso all'energia a prezzo accessibile, affidabile, sostenibile e moderno per tutti. Sempre nel 2015 è stato siglato l'Accordo di Parigi<sup>9</sup> sui cambiamenti climatici, il quale promuove la riduzione dell'impatto ambientale delle attività svolte dall'uomo, per contrarre l'aumento della temperatura media globale del pianeta.

---

<sup>5</sup> Art. 194 TFUE, comma 1, recita: «Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a:

- a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia,
- b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione,
- c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili,
- d) promuovere l'interconnessione delle reti energetiche».

<sup>6</sup> Dichiarazione del Ministro degli esteri francese Schuman del 9 maggio 1950, che riconosceva che l'Europa «se fera par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait».

<sup>7</sup> Art. 130 R, comma 1, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

<sup>8</sup> La scelta della direttiva quale strumento per l'introduzione di una politica energetica in sede europea non è casuale perché la direttiva prevede che a livello europeo vengano fissati i goal da raggiungere, ma le modalità di conseguimento rimangono in capo ai singoli Stati membri.

<sup>9</sup> L'accordo di Parigi è il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici, entrato in vigore il 4 novembre 2016, che si è posto l'obiettivo di cercare di mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C e di proseguire con gli sforzi per limitarlo a 1,5°C. Commissione europea (2015), Accordo di Parigi: [https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris\\_it](https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_it).

Tali obiettivi sono stati ripresi in Italia dalla «Strategia energetica nazionale 2017» (SEN2017)<sup>10</sup> e dal «Piano nazionale integrato sulle energie e sul clima» (PNIEC)<sup>11</sup>, piano italiano per il decennio 2021-2030, inviato dal Governo alla Commissione europea nel 2020, i quali accentuano l'importanza delle comunità energetiche per raggiungere la decarbonizzazione, la dipendenza di approvvigionamento dall'estero, l'utilizzo dell'impiantistica fotovoltaica ed eolica, per quello che qui più interessa con il coinvolgimento dei cittadini quale parte attiva della politica sul clima<sup>12</sup>. La SEN considera il consumatore «motore della transizione energetica, da declinare in un maggiore coinvolgimento della domanda ai mercati tramite l'attivazione della demand response, l'apertura dei mercati ai consumatori e autoproduttori e lo sviluppo regolamentato di energy communities». A tale riguardo il pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei» presentato dalla Commissione il 30 novembre 2016 (c.d. *Winter package* o *Clean energy package*)<sup>13</sup> include la direttiva sulle energie rinnovabili (direttiva UE 2018/2001, *Renewable Energy directive*, RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e la direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica (direttiva UE 2019/944, *Internal Market Directive*, IMD II).

La direttiva UE 2018/2001 ha dedicato gli artt. 21 e 22 al coinvolgimento dei consumatori in qualità di autoproduttori di energia necessariamente da fonte rinnovabile, definiti *prosumers*, ai quali si riconosce il diritto di autoprodurre, immagazzinare e cedere energia in forma singola ed associata, definiti comunità di energia rinnovabile (CER)<sup>14</sup>, mentre la direttiva UE 2019/944 definisce la comunità energetica dei cittadini (CEC) che gestisce soltanto energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e non, ma è priva di autonomia e con limitazioni geografiche per la produzione e il consumo<sup>15</sup>.

Il recepimento e l'attuazione delle direttive n. 2018 e n. 944 sarebbero dovuti avvenire a livello nazionale rispettivamente entro giugno 2021 e dicembre 2020. Al momento risulta emanata nel mese di aprile 2021

---

<sup>10</sup> Con il SEN2017 l'Italia vuole raggiungere e sviluppare entro il 2030:

- l'aumento dell'utilizzo di fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, cercando di ridurre la dipendenza di approvvigionamento dall'estero. Gli investimenti in fonti rinnovabili ed efficienza energetica contribuiscono in modo diretto ad incrementare la sostenibilità ambientale del sistema energetico, sono settori ad elevato impatto occupazionale e di innovazione tecnologica ed un *driver* importante di politica industriale;
- nuovi investimenti sulle reti per una maggiore flessibilità, adeguatezza e resilienza;
- mercati integrati con l'Europa per l'energia e i servizi;
- la diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento gas;
- il *phase out* del carbone entro il 2025;
- l'elettrificazione dei consumi, basata soprattutto sull'utilizzo del fotovoltaico e dell'eolico.

<sup>11</sup> Il PNIEC pone il cittadino al centro della transizione energetica, quale destinatario e parte attiva della politica sul clima e sull'ambiente. Il Piano è suddiviso in cinque linee di intervento: la decarbonizzazione, l'efficienza, la sicurezza energetica, lo sviluppo del mercato interno dell'energia, la ricerca, l'innovazione e la competitività.

<sup>12</sup> PNIEC, par. *ii*: Strategia relativa alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, lett. *b*), 6.

<sup>13</sup> Il *Clean energy package* riguarda i settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del mercato interno dell'energia elettrica. Il 4 giugno 2019 il Consiglio dei ministri dell'Unione europea ha adottato le ultime proposte legislative previste dal pacchetto. I regolamenti e le direttive del pacchetto regolano la *governance* dell'Unione per energia e clima in funzione del raggiungimento dei nuovi obiettivi europei fissati al 2030 in materia.

<sup>14</sup> Direttiva 2018/2001, per la quale CER è un soggetto giuridico: *a*) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; *b*) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; *c*) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

<sup>15</sup> Direttiva 2019/944, art. 2, punto 11, ove si legge che CEC è un soggetto giuridico che: *a*) è fondato sulla partecipazione volontaria e aperta ed è effettivamente controllato da membri o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese; *b*) ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità anziché generare profitti finanziari; *c*) può partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci.

soltanto la legge di delegazione europea 2019-2020, mentre come si vedrà tra breve alcune norme sono comunque entrate a far parte dell'ordinamento nazionale.

La direttiva UE 2018/2011 mira a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini all'interno del settore energetico utilizzando forme giuridiche individuali o di comunità, regolamentandone la vendita, la gestione e lo smaltimento dell'accumulo tramite la condivisione dell'energia per l'utilizzo delle fonti rinnovabili all'interno del sistema energetico, all'interno della comunità e favorendone l'autoconsumo *in loco*. In attesa del recepimento in Italia è intervenuto il d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, cosiddetto «Milleproroghe», convertito, poi, nella l. 28 febbraio 2020, n. 8, la quale, all'art. 42 *bis*, ha disciplinato gli istituti dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili (art. 21 della direttiva) e delle comunità energetiche rinnovabili (art. 22 della direttiva).

Con l'art. 42 *bis* è stato realizzato un decentramento che – a fianco del sistema di produzione e di erogazione di energia nazionale – consente al cittadino di diventare produttore di energia. Tra le novità della norma risulta fondamentale il coinvolgimento del consumatore<sup>16</sup> quale protagonista della produzione e del consumo di energia, sollecitato ad un cauto e parsimonioso utilizzo della medesima. Sono stati introdotti incentivi come quelli indicati nel «Rapporto delle attività 2018» del Gestore dei servizi energetici (GSE) per favorire l'inclusione sociale e il rispetto per l'ambiente. L'obiettivo è incentivare il risparmio e l'efficienza energetica prevedendo il consumo *in loco* con la possibilità di scambiare o immagazzinare energia e concedendo la possibilità anche a più soggetti di collegarsi in una stessa comunità di produttori-utenti.

Acquistano così rilevanza le figure dell'autoconsumatore individuale e dell'autoconsumatore collettivo. Il primo di essi è «un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale» (art. 42 *bis*, comma 1). Rientrano nella fattispecie coloro i quali hanno installato impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile come, ad esempio, quelli di tipo geotermico o solare presso le proprie abitazioni e per uso personale. Perciò essi si distinguono dai produttori di energia elettrica e non pagano oneri e tariffe.

La specificità dell'autoconsumo è nel collegamento tra la produzione ed il consumo, c.d. *one to one*, cioè un solo produttore per un solo consumatore (una unità di produzione - UP a servizio di una unità di consumo - UC) anche se il proprietario dell'impianto sia un terzo. L'eventuale eccesso di produzione può essere immessa in rete.

L'autoconsumatore collettivo (una UP e più UC) è costituito da almeno due soggetti che vivono in uno stesso condominio oppure in un edificio singolo o ancora diviso in appartamenti di proprietari diversi aventi parti comuni<sup>17</sup>. Pertanto più proprietari potrebbero realizzare un impianto a vantaggio degli appartamenti dell'intero edificio. Il numero massimo di coloro i quali possono usufruire dell'impianto non è indicato dalla direttiva ma non può essere superiore alla capacità massima che l'impianto può gestire, la quale non può essere superiore alla potenza di 200 Kw come prevede l'art. 42 *bis*, comma 4, lett. a).

La direttiva UE 2018/2011 è stata la prima a definire la «comunità di energie rinnovabili» CER (comunità energetica) come quella collettività che autoproduce e consuma energia. Essa si trova nei pressi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nello stesso edificio o nello stesso stabile o nello

---

<sup>16</sup> Nel 'considerando' n. 10 alla direttiva UE 2019/944 si afferma che «il ruolo dei consumatori è fondamentale per conseguire la flessibilità necessaria ad adattare il sistema elettrico a una generazione distribuita e variabile da fonti di energia elettrica rinnovabili».

<sup>17</sup> Così la nozione di condominio dell'art. 1117, comma 1, c.c.; interesse in materia riveste poi la circolare del Ministero dei lavori pubblici, 23 luglio 1960, n. 1820, secondo cui «per l'edificio fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possono avere una o più scale autonome».

stesso condominio, i quali appartengono e sono sviluppati dalla stessa comunità. L'autoconsumo collettivo ha la sua migliore realizzazione nel condominio che favorisce la condivisione e la riduzione del fabbisogno energetico<sup>18</sup>.

La comunità energetica, come si desume dalla definizione dell'art. 2 punto 16 della direttiva UE 2018/2001, è un soggetto giuridico costituito da persone fisiche, o piccole e medie imprese ed enti locali, e la partecipazione dei *prosumer* è aperta e volontaria. Il successivo art. 22 prevede che le comunità si propongano lo scopo di produrre, immagazzinare, generare per loro stesse e per altri benefici sociali, economici e ambientali, con una gestione onesta e fruttuosa che possa influire anche sulla riduzione dei consumi e senza conseguire profitto. Quest'ultimo non è vietato purché le imprese private e le comunità di energia rinnovabile non svolgano attività commerciale e/o industriale principale per profitto<sup>19</sup>.

Altro presupposto essenziale è che la comunità sia controllata da azionisti o membri che devono trovarsi vicino agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengano e siano creati dalla stessa, ai sensi dell'art. 2, punto 16, lett. a), della direttiva UE 2018/2001<sup>20</sup>. Essi decidono di partecipare alla comunità di produzione volontariamente, conservando, comunque, i diritti del consumatore.

La «comunità» va intesa come insieme di persone fisiche che risiedono stabilmente nello stesso territorio e non «mera comunità di interessi» da delimitare entro confini non di natura amministrativa come Comune o Provincia, ma secondo la suddivisione del sistema elettrico nazionale articolato in cabine primarie e secondarie. Sia gli utenti delle comunità energetiche che quelli dell'autoconsumo non costruiscono reti nuove ma si servono della rete di distribuzione e dei punti di connessione (POD) già esistenti.

Le fattispecie dell'autoconsumo individuale e collettivo e le comunità energetiche sono, dal punto di vista giuridico, distinte dai loro componenti, anche se è possibile che gli autoconsumatori (individuali o collettivi) entrino a far parte di in una comunità energetica oppure anche se membri di una comunità energetica restino autoconsumatori<sup>21</sup>.

Inoltre si resta autoconsumatore da fonti rinnovabili anche se non si è proprietario (o comproprietario) dell'impianto di produzione dell'energia consumata (*ex art. 21.5, direttiva UE 2018/2001*) e il consumo avvenga in un posto diverso dall'ubicazione dell'impianto (*ex art. 2, punto 14, direttiva UE 2018/2001*) purché il terzo proprietario dell'impianto segua le istruzioni dell'autoconsumatore.

Sia le CER che le CEC si propongono uno scopo mutualistico, economico e sociale nei confronti dei propri membri, senza fini di lucro.

In particolare, le CER devono produrre tassativamente energia rinnovabile non fossile ossia eolica, solare, geotermica, dell'ambiente, maremotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di scarico e residuati dai processi di depurazione e biogas, soltanto con impianti costruiti e sviluppati dalla stessa comunità che provvede alla loro gestione o manutenzione o la affida a terzi sotto il proprio controllo.

La delibera del 4 agosto 2020, n. 318/2020/R/EEL dell'Autorità garante per l'energia reti e ambiente (ARERA)<sup>22</sup> ha regolamentato la materia precisando che qualora gli autoconsumatori non siano proprietari

---

<sup>18</sup> Si veda il II Rapporto CENSIS di giugno 2020: *Anaci il «Pianeta condominio»: un'economia da scoprire*. Segnala che esistono 1.000.000 di condomini con più di 5 unità abitative, per un totale di 12.000.000 di appartamenti. La spesa energetica è di un terzo delle spese condominiali complessive ed è di circa più di 4 miliardi di euro in energia. Il rapporto ipotizza che con una buona riqualificazione energetica sarebbe possibile risparmiare anche più del 50 per cento del costo.

<sup>19</sup> Un'ampia ed approfondita analisi sul tema è in E. CUSA, *Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e capacità energetiche*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 1, 2020, 71 ss., ove ampi riferimenti.

<sup>20</sup> Cfr. Ancora E. CUSA, *op. cit.*, 100 ss.

<sup>21</sup> Art. 16.1, lett. d), direttiva 2019/944 secondo cui: «i membri o i soci di una comunità energetica dei cittadini non perdano i loro diritti e obblighi di clienti civili o clienti attivi».

<sup>22</sup> L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del teleriscaldamento. È stata istituita con la legge n. 481 del 1995 ed è un'autorità amministrativa indipendente garante per la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità e la tutela degli interessi dei consumatori.

dell'impianto, quest'ultimo può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché vengano rispettate le istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile<sup>23</sup>.

L'energia dovrà essere prodotta da impianti che appartengono e sono sviluppati dalla stessa CER in base ad un titolo di proprietà o di possesso o di mera detenzione o in base ad un contratto di partenariato pubblico privato qualora il proprietario fosse un ente pubblico. Mentre le CEC possono produrre energia elettrica da qualsiasi fonte usando anche impianti di altri o non produrne nessun tipo.

I membri della CER, a differenza di quelli della CEC, devono risiedere nello stesso territorio in cui vi sono gli impianti di produzione della comunità, o perlomeno coloro i quali la controllano effettivamente. È questo che crea un legame tra la produzione, i consumatori ed il territorio.

Se poi ogni comunità produce energia in quantità superiore ai fabbisogni è possibile «scambiarla» (direttiva UE 2018/2001) o «condividerla» (direttiva UE 2019/944), e può trattarsi di energia prodotta dalla comunità e prodotta contemporaneamente dai membri; quest'ultima potrebbe essere autoconsumata, venduta alla comunità o scambiata.

Inoltre il d.m. MiSE del 16 novembre 2020 ha previsto un incentivo di euro 100/MWh, per venti anni, allo scopo di massimizzare la quota di energia prodotta dall'autoconsumo collettivo e consumata piuttosto che rimetterla in rete.

L'Unione promuove ed incentiva la creazione solo di CER proprio perché queste producono energia solo da fonti rinnovabili così come specificato dall'art. 24.4 direttiva UE 2018/2001, che chiede agli Stati di formulare «un quadro di sostegno atto a promuovere e agevolare lo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile» con «strumenti per facilitare l'accesso ai finanziamenti e alle informazioni» per la CER. Per cui in caso di erogazione di aiuti di Stato queste dovranno «competere alla pari con altri partecipanti al mercato per l'ottenimento» del sostegno economico (art. 22.7, direttiva UE 2018/2001), ed ogni Stato dovrà eliminare eventuali ostacoli affinché possano immettersi nel mercato («considerando» 71, direttiva UE 2018/2001).

Ogni Stato dovrà specificare nel PNIEC le misure che agevolano lo sviluppo dell'autoconsumo e delle comunità e l'Italia nel proprio Piano per il decennio 2021-2030 ha inteso il cittadino e l'impresa protagonisti e, nello stesso tempo, beneficiari della trasformazione energetica, con massima trasparenza nella vendita e semplificazione per le autorizzazioni affinché i consumatori ne traggano benefici nella concorrenza.

**3. - La qualificazione delle comunità energetiche tra diritto pubblico e diritto privato.** Per quanto riguarda l'autoconsumo collettivo organizzato tra due o più soggetti si potrà costituire un rapporto di diritto privato in cui vi è un soggetto responsabile sia per il riparto dell'energia che per il pagamento e l'incasso verso i venditori e verso il gestore dei servizi energetici. Inoltre si potrebbe creare un autonomo soggetto giuridico perché la legge si riferisce genericamente ad un'«entità giuridica»; oppure potrebbe essere lo stesso condominio a fungere da centro autonomo di imputazione di interessi, con l'amministratore quale referente poiché è il rappresentante legale del condominio<sup>24</sup>.

L'energia sarà condivisa utilizzando, come già accennato, la rete di distribuzione esistente all'interno dell'edificio senza creare reti nuove [art. 42, comma 4, lett. b)]. Gli autoconsumatori hanno tutti i diritti del cliente finale, la possibilità di scegliere il proprio venditore e la possibilità di entrata ed uscita dalla comunità in ogni momento (art. 42, comma 5). Quest'ultima possibilità potrebbe creare problemi di coordinamento con il sistema civilistico (non «aperto») di regolamentazione del condominio nel codice civile, per cui sarebbe forse opportuno che il legislatore coordinasse la materia.

La normativa comunitaria sulle comunità energetiche è stata ripresa dall'art. 42 *bis* del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 che ha conferito loro i tratti distintivi di una comunità territoriale, talvolta indicata con il

<sup>23</sup> Art. 1, comma 1.1, lett. a), Allegato A, deliberazione del 4 agosto 2020 n. 318/2020/R/EEL dell'ARERA.

<sup>24</sup> E. GERMANÀ, *Il diritto a produrre energia e le nascenti figure dei Prosumer e delle Renewable Energy Communities*, in *www.reteam-biente.it*, 2019; M. MELI, *Autoconsumo di energia rinnovabile e nuove forme di Energy Sharing*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2020, 3, 630.

termine «associazione» e altre volte «entità giuridica», di tipo mutualistico, priva di scopo di lucro, composta da enti territoriali o persone fisiche e giuridiche private. Queste ultime si possono costituire nella forma di piccole e medie imprese.

Per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche private i regimi giuridici compatibili possono essere quelli rientranti nei modelli contrattuali: *a)* di associazione riconosciuta o non riconosciuta senza scopo di lucro, che consente sia l'ingresso che l'uscita dei membri della comunità, il perseguimento di uno scopo altruistico in favore del territorio e dei membri della comunità; *b)* di società cooperativa *ex art.* 2511 c.c., compresa quella *benefit* e quella di comunità, consorzi, partenariati, organizzazioni senza scopo di lucro purché tali entità rispettino i requisiti di cui al d.l. n. 162/19 e alla direttiva UE 2018/2001; *c)* di fondazione garantendo sempre il carattere aperto e la democraticità e con la possibilità di essere qualificata anche come ente del terzo settore a condizione che l'attività rientri tra quelle previste dall'art. 5, lett. *e)* del d.lgs. n.117/2017<sup>25</sup>, con iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 22 del medesimo decreto legislativo; *d)* di impresa sociale con finalità civiche e solidaristiche, oppure con almeno il 30 per cento dei propri lavoratori facenti parte delle categorie svantaggiate o ancora quando si svolga in via stabile principale attività energetica rientrante in attività di interesse generale<sup>26</sup>.

Si è ritenuto che le comunità energetiche possano essere costituite anche in forma di società a responsabilità limitata<sup>27</sup>, poiché gli scopi solidaristici affidati alle società cooperative *benefit* possono essere perseguiti anche da una società lucrativa o da una società cooperativa se l'imprenditore persegue un criterio di solidarietà sociale o destini a tali scopi una parte degli utili<sup>28</sup>.

Anche nel caso in cui un ente locale partecipi alla costituzione di una comunità energetica esso dà vita ad un'unione tra pubblico e privato e non è possibile creare società a responsabilità limitata o per azioni miste perché la direttiva impone alla stessa CER di perseguire «benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera», piuttosto che, come già detto, profitti finanziari<sup>29</sup>.

**4. - La vigilanza sul mercato ed i criteri di accesso alle configurazioni di autoconsumo collettivo e di comunità con uno sguardo alle agevolazioni fiscali.** Ad aprile 2020 l'Autorità di regolazione per l'energia e le reti e l'ambiente (ARERA) ha pubblicato il Documento di consultazione 112/2020/R/EEL, sulla regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo o di condivisione nell'ambito di comunità di energia rinnovabile. Il documento definisce le tariffe e le caratteristiche degli impianti per attivare gli schemi di autoconsumo collettivo e di comunità di energia rinnovabile.

L'Autorità individua due modelli da adottare: quello virtuale e quello fisico. Il modello di autoconsumo fisico ha una rete interna privata dell'edificio con una connessione alla rete pubblica attraverso un singolo contatore fiscale. Il modello virtuale utilizza la rete pubblica alla quale ogni utente è connesso tramite un proprio *Point of Delivery* POD (codice alfanumerico relativo all'utenza elettrica dove è installato un

---

<sup>25</sup> L'art. 5, lett. *e)* del d.lgs. n. 117/2017 prevede interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della l. 14 agosto 1991, n. 281.

<sup>26</sup> Così E. CUSA, *op. cit.*, 113 ove riferimenti ulteriori, secondo il quale «da società cooperativa è preferibile rispetto alle altre per una maggiore compatibilità della struttura tipica cui accede rispetto alle esigenze di *governance* e di tutela dei terzi che vengono in rilievo nell'esercizio dell'attività d'impresa». L'Autore ritiene che nessuna comunità energetica possa essere costituita per testamento o per atto unilaterale perché essendo questa un'organizzazione collettiva, è indispensabile che vi siano una pluralità di fondatori aventi uno scopo comune (ai sensi dell'art. 1420 c.c.) e non che vi siano una pluralità di atti unilaterali con unico scopo e contenuti in un unico atto pubblico.

<sup>27</sup> C. BEVILACQUA, *Le comunità energetiche tra governance e sviluppo locale*, in *Amministrazione in cammino*, 13 maggio 2020, 11.

<sup>28</sup> G. MARASÀ, *Società senza scopo di lucro*, Milano, 1984; e ID., *Scopo di lucro e scopo di beneficio comune nelle società benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2017, 1.

<sup>29</sup> Secondo invece M. MELI, *Autoconsumo di energia rinnovabile e nuove forme di energy sharing*, cit., una CER «potrebbe senz'altro essere realizzata attraverso un ente a scopo di lucro».



contatore fiscale che segna il prelievo o l'immissione di energia) per lo scambio di energia tra unità di generazione e di consumo. La ripartizione del consumo avviene o tramite un criterio energetico, in base ai consumi di ciascun utente o tramite un criterio fisso, per esempio di tipo millesimale, non legato ai consumi energetici delle singole abitazioni. Viene sottolineata nel Documento l'importanza, per entrambi i modelli, della libertà in ogni momento di aderire o meno ad entrambi i sistemi per l'utilizzo di energia rinnovabile.

Viene poi chiarita la distinzione tra proprietario e detentore degli impianti. Quest'ultimo ha solo la disponibilità dell'impianto in base ad un contratto di locazione, di comodato d'uso, o di usufrutto.

Il produttore non è poi sempre il proprietario dell'impianto o della comunità energetica, ma può essere anche l'intestatario dell'autorizzazione e il responsabile dell'esercizio dell'impianto stesso (ad esempio l'amministratore di condominio). Inoltre la comunità energetica rinnovabile (CER), in quanto dotata di personalità giuridica, può stipulare accordi con imprese che concedono in godimento gli impianti versando loro un corrispettivo.

Inoltre sia per l'autoconsumo collettivo che per le CER, l'ARERA ha previsto di erogare un contributo economico. Ad esso si aggiunge la tariffa incentivante del MiSE con due incentivi differenziati di tipo *feed-in premium*, 100 €/MWh per gli schemi di autoconsumo collettivo e 110 €/MWh per le CER. Essi si aggiungono al valore di mercato dell'energia.

Il gestore dei servizi energetici (GSE), una volta verificato che siano rispettati i requisiti per la forma giuridica assunta, ammette l'ente al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, stipulando con il referente un contratto definito dallo stesso gestore. Per l'energia elettrica condivisa il GSE riconosce una tariffa premio per incentivare l'autoconsumo istantaneo da parte di quei soggetti che aderiscono alle configurazioni e scoraggia, invece, la cessione di energia per ridurre l'immissione in rete di energia non autoconsumata.

Un decreto di attuazione del MiSE del 16 novembre 2020 ha previsto ulteriori agevolazioni fiscali fissando una tariffa incentivante pari a:

- 100 €/MWh per le configurazioni di autoconsumo collettivo;
- 110 €/MWh per le comunità energetiche rinnovabili.

L'incentivo è riconosciuto per un periodo di venti anni, sarà gestito dal GSE e sarà cumulabile con il superbonus al 110 per cento introdotto dall'art. 119 del d.l. n. 34/2020.

L'intento del legislatore è di trasformare l'attuale sistema elettrico centralizzato, alimentato da combustibili fossili, in un sistema decentrato ed efficiente, alimentato con energie pulite, rinnovabili, inesauribili e non inquinanti.

**5. - Le prime esperienze italiane e il PNRR.** In Italia con la riforma del Titolo V della Costituzione l'attività di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» rientra nella legislazione concorrente *ex art.* 117, comma 3, della Costituzione. Pertanto l'energia è materia di competenza concorrente della potestà legislativa statale e le Regioni prevedono una normativa più dettagliata conformemente al principio di leale collaborazione tra istituzioni.

Ogni Regione può essere dotata di un piano regionale energetico ambientale che prevede i fabbisogni del suo territorio, al quale le comunità energetiche dovranno allinearsi per ridurre e rendere più efficienti i consumi energetici di fonti non rinnovabili. Per far ciò le comunità energetiche creano un sistema di reti locali non gerarchico ed autonomo che tiene in considerazione la natura dei luoghi e invita i cittadini a cooperare nel disegno.

Le due Regioni che hanno finora legiferato in materia sono il Piemonte, con la legge reg. n. 12/2018 e la Puglia con la legge reg. n. 45/2019. Entrambe le leggi, dopo aver definito le comunità energetiche enti senza finalità di lucro costituiti per eliminare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati e favorire la produzione e lo scambio di energie generate da fonti rinnovabili, definiscono le competenze necessarie e le procedure da seguire per far parte di queste comunità. Esse si avvalgono dell'erogazione di aiuti statali e regionali per facilitare la costituzione delle comunità. Si specifica come alle *energy communities* possano

partecipare soggetti sia pubblici che privati e che esse godranno della qualifica di produttori se ogni anno i loro membri autoconsumeranno almeno il 70 per cento dell'energia prodotta<sup>30</sup>.

La crisi economica, sociale e ambientale, che ha colpito il Paese dopo la pandemia da COVID-19, ha accentuato l'esigenza per il medesimo, per accelerare la transizione energetica prevista dal *Green Deal* europeo, di preparare numerosi progetti di investimenti e riforme in tale direzione nel *recovery plan* destinato ai Paesi dell'Unione europea<sup>31</sup>.

Il Governo italiano ha richiesto all'Unione il massimo delle risorse RRF disponibili per l'Italia, pari a 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 miliardi in sovvenzioni come contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile e 122,6 miliardi in prestiti.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) investirà in particolare e per quanto qui interessa nei prossimi anni 23,78 miliardi di euro per il settore energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile. Ed è prevista la somma di 2,20 miliardi di euro di prestiti per promuovere le energie rinnovabili, l'autoconsumo e le comunità energetiche, così suddivisi: per il 2023, 250 milioni di euro; per il 2024, 800 milioni di euro; per il 2025, 900 milioni di euro e per il 2026, 250 milioni di euro.

L'investimento è diretto a pubbliche amministrazioni, famiglie e microimprese in Comuni con meno di 5.000 abitanti, per l'installazione di almeno 2000 MW da fonti rinnovabili, per una produzione indicativa di 2 500 GWh/anno e non deve sostenere attività legate all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 t CO<sub>2</sub>eq/t H<sub>2</sub>. Il finanziamento è previsto per la realizzazione di configurazioni di autoconsumo collettivo e di comunità di energia rinnovabile con il vincolo di entrata in funzione dell'impianto non oltre il 2026.

La realizzazione di questi interventi ridurrà le emissioni di gas serra di circa 1,5 milioni di tonnellate di anidride carbonica all'anno. Per ottenere quote più elevate di autoconsumo energetico, queste configurazioni potranno anche essere combinate con sistemi di accumulo di energia.

L'investimento di 1.600 milioni per le comunità di energia rinnovabile e di 600 milioni per l'autoconsumo amplia la sperimentazione già avviata con l'art. 42 *bis* del d.l. n. 162/2019 (c.d. d.l. Milleproroghe) e dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 settembre 2020 e da varie Regioni.

---

<sup>30</sup> Dal Rapporto di Lagambiente sulle comunità rinnovabili del 2020 risulta che in Italia sono trentadue i progetti già realizzati da nord a sud, almeno uno per Regione. Tra questi sono dodici le comunità energetiche, *E-Werk* Prato nel Comune di Prato allo Stelvio (BZ), la SECAB in Friuli-Venezia Giulia, la ACSM, nelle Valli di Primiero e Vanoi (TN), la comunità energetica di Roseto Valfortore (FG), i Comuni di Tirano e Sernio che insieme hanno dato vita alla comunità energetica rinnovabile alpina alimentata attraverso la gestione sostenibile boschiva. Sono cinque le cooperative energetiche: Berchidda, in Sardegna, SECAB (UD), la comunità energetica agricola del Veneto, che ha già coinvolto 514 aziende e una comunità energetica nella periferia di Bologna che coinvolge 7500 abitanti. Sono invece nove i progetti di autoconsumo collettivo, che coinvolgono condomini e realtà di *social housing* come nel caso del progetto *Qui Abito* a Padova o l'edificio *Nzeb* realizzato dall'*Energy Building Social Housing* del Comune di Prato, il Condominio Donatello di Alessandria nel progetto *Energy Wave*. A queste si aggiungono le undici realtà di imprese che hanno scelto l'autoproduzione da fonti rinnovabili integrando innovazioni importanti, come la *Solis Green Log* (CH), l'Azienda agricola Val Paradiso ad Aosta, la *Green Station* di Potenza e la Cantina Le Cimete a Montefalco.

<sup>31</sup> Come è noto, il 13 luglio 2021, il Consiglio dell'Unione europea ha approvato la valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano, sulla base della proposta della Commissione e ne ha previsto l'esecuzione con il regolamento (UE) 2021/241. La Commissione europea concluderà con l'Italia un accordo quale impegno giuridico specifico, il quale delinea un «pacchetto completo e coerente di riforme e investimenti», necessario ad accedere alle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione europea e finanziate con il programma *Next Generation EU* (NGEU). Entro due mesi dalla sottoscrizione dell'accordo la Commissione verserà un prefinanziamento di importo fino al 13 per cento delle somme. Le misure previste dal Piano prevedono tre obiettivi: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica ed inclusione sociale, suddivisi in sei missioni: 1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica; 3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4. Istruzione e ricerca; 5. Coesione e inclusione; 6. Salute. Dopo l'avvio dei progetti gli Stati membri potranno presentare due volte l'anno alla Commissione una richiesta di pagamento del contributo finanziario «debitamente motivata», dimostrando l'avvenuto raggiungimento di traguardi e obiettivi concordati e indicati nel PNRR approvato. La Commissione, di volta in volta, entro due mesi dal ricevimento della richiesta, valuterà se questi siano stati effettivamente conseguiti «in maniera soddisfacente». In caso di esito negativo il pagamento viene sospeso per riprendere solo dopo che lo Stato abbia adottato le «misure necessarie per garantire un conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi» e, dopo diciotto mesi, il contratto si risolve ed eventuali prefinanziamenti sarebbero integralmente recuperati.

Si tratta di una opportunità per l'Italia di importanza indiscutibile, la cui realizzazione dipenderà, come è stato osservato, dalla capacità di definire legislativamente la disciplina più adeguata e da quella della Pubblica Amministrazione di promuovere l'applicazione migliore<sup>32</sup>, auspicabilmente con un esempio da moltiplicare.

Interessa al riguardo sottolineare che il sostegno all'iniziativa, immune da rischi in quanto non costituisce aiuto di Stato, potrebbe consentire per l'anno 2026 il raggiungimento di una produzione indicativa di 2.500 GWh/anno, indirettamente favorendo obiettivi anche di carattere diverso, e ad esempio per la realizzazione degli interventi l'impiego di 13.300 dipendenti temporanei e 1.100 permanenti all'anno. Agricoltura ed agroenergie sono quindi chiamati a concorrere ad un mutamento epocale del sistema di produzione e distribuzione dell'energia, e soprattutto dell'ambiente.

---

<sup>32</sup> F. CUSA, *op. cit.*, 126. Il sostegno non costituisce aiuto di Stato.